

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 GALLURA E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI PER L'ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 101/2020 PER GLI OPERATORI DELLA FISICA MEDICA, ED ESPERTO IN MEDICINA DEL LAVORO, PER LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA RADIOPROTEZIONE DELL'ASL N. 2 GALLURA

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 Gallura, di seguito denominata ASL Gallura, con sede legale in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2 – 2°, CAP 07026, C.F. e partita IVA 02891650901, nella persona del Direttore Generale, dott. Marcello Giuseppe Acciario, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale di Cagliari di seguito indicata con ASL Cagliari con sede legale in Cagliari, Ospedale Marino viale Lungomare Poetto n. 12 CAP 09126, C.F. e P.IVA 03990560926, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Tidore, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO

Che La ASL n. 2 Gallura, al fine di ottemperare agli obblighi di legge relativi alla costituzione della Commissione territoriale per la radioprotezione di cui alla DGR n. 24/12 del 13 luglio 2023 (Attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 101/2020 e dell'art. 30, comma 1, della L.R. n. 24/2020), secondo la composizione stabilita nell'allegato alla delibera G.R. n. 62/27 del 4 dicembre 2020, necessita di individuare, oltre ai componenti della Commissione, gli specialisti dipendenti presso altre Aziende Sanitarie Regionali che daranno la propria disponibilità, in assenza di specializzazioni interne alla Asl Gallura, in qualità di componenti supplenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Le parti convengono che l'ASL Gallura, per l'assolvimento degli obblighi di legge relativi alla sorveglianza fisica ed alle funzioni di Esperto di Radioprotezione previsti dal D.Lgs 101/2020 e nello specifico:

- per le funzioni di specialista in fisica sanitaria ed esperto di radioprotezione di III grado, si avvale delle

prestazioni professionali rese dal personale dirigente fisico medico della ASL Cagliari;

- per le funzioni di specialista in medicina del lavoro, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'art. 138 del D.Lgs 101/2020, si avvale delle prestazioni professionali rese dal personale dirigente medico specialista in medicina del lavoro della ASL Cagliari;

Ciascun dirigente, sulla base di corrispondenti atti di nomina, è individuato, nella propria area di competenza, quale membro supplente all'interno della Commissione territoriale per la radioprotezione.

L'impegno orario per lo svolgimento delle attività richieste con il presente accordo è stimato inferiore a 20 ore all'anno, comprensive anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio.

ART. 2 MODALITA' ESECUZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai dirigenti fisico medico e medico specialista in medicina del lavoro dell'ASL di Cagliari, ai sensi dell'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità 2019- 2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ASL di Cagliari e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e di quant'altro previsto dalla vigente normativa.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantita dalle intese che intercorreranno tra la Direzione dell'ASL di Cagliari e il Direttore del Dipartimento di prevenzione Area Medica dell'ASL Gallura.

Le prestazioni saranno effettuate nei tempi e con le modalità da concordarsi preventivamente con il Responsabile della Struttura interessata dell'ASL Gallura, sia presso le sedi dell'ASL Gallura oppure in videoconferenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo parere favorevole dei responsabili delle strutture di appartenenza dei dirigenti della ASL Cagliari.

ART. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONI

L'ASL Gallura, per le prestazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione, corrisponderà all'ASL di Cagliari, quali emolumenti dovuti ai dirigenti in questione, € 80,00/ora, oltre IRAP e oneri sociali, nonché, quali oneri gestionali associati, un ulteriore 5% del valore complessivo degli importi orari prima determinati ed il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, ciò ove non sia utilizzato il mezzo aziendale dell'ASL di Cagliari.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni e le spese di viaggio saranno documentate dai dirigenti della ASL

Cagliari, che rispondono complessivamente ciascuno per la propria attività svolta, con cadenza annuale, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate che sarà validato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area medica della Asl Gallura.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Gallura emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte della ASL di Cagliari entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine. I pagamenti verranno effettuati dall'ASL Gallura entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca d'Italia.

La ASL di Cagliari provvederà a liquidare nella prima busta paga disponibile gli emolumenti dovuti per le prestazioni eseguite di cui all'art. 3 della presente convenzione ed a rimborsare le spese di viaggio sostenute, in favore dei dirigenti della ASL Cagliari.

Nel caso in cui l'ASL Gallura non provveda a liquidare i compensi entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo degli stessi dirigenti della ASL di Cagliari di garantire gli accessi senza che questo possa essere considerato interruzione di servizio.

ART. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, relativi alle attività che il consulente specialista porrà in essere sono a totale carico dell'ASL Gallura

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data del 01.02.2024 ed avrà validità fino al 31.12.2025. Potrà essere rinnovata, ma è comunque escluso il rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL di Cagliari avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizza il personale individuato, al trattamento dei dati personali.

Tutti i dati e le informazioni di cui il suddetto personale verrà a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in

qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Tempio Pausania. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

E' soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR n.642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzie dell'Entrate – Decreto n. 2/2002;

Il presente atto composto da 5 pagine e da n. 8 articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

ASL n. 8 Cagliari

Dott. Marcello Tidore

Il Direttore Generale

ASL n.2 Gallura

Dott. Marcello Giuseppe Acciaro